

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 119

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti che dopo il 6 maggio 1976 abbiano acquistato per atto tra vivi unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché l' unità immobiliare fosse appartenuta alla predetta data ad un parente o affine dell' acquirente beneficiario.